

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/405 DELLA COMMISSIONE**del 24 marzo 2021****che istituisce gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di determinati animali e merci destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 127, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2017/625 stabilisce norme per l'esecuzione dei controlli ufficiali e di altre attività di controllo da parte delle autorità competenti degli Stati membri al fine di verificare la conformità alla legislazione dell'Unione nell'ambito, tra l'altro, della sicurezza alimentare in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione. In particolare, esso prevede che partite di determinati animali e merci possano entrare nell'Unione esclusivamente da un paese terzo o da una sua regione che figurino in un elenco compilato dalla Commissione a tale scopo.
- (2) Il regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione ⁽²⁾ integra il regolamento (UE) 2017/625 per quanto riguarda le condizioni per l'ingresso nell'Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano provenienti da paesi terzi o loro regioni, al fine di garantire che siano conformi alle pertinenti prescrizioni della normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625 (sicurezza alimentare) o a prescrizioni riconosciute come almeno equivalenti. In particolare, individua gli animali e le merci destinati al consumo umano cui si applica la prescrizione relativa alla provenienza da un paese terzo o da una sua regione figuranti nell'elenco conformemente all'articolo 126, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625.
- (3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/626 della Commissione ⁽³⁾ istituisce gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione degli animali e delle merci di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2019/625.
- (4) Conformemente all'articolo 127 del regolamento (UE) 2017/625, tali elenchi comprendono solo i paesi terzi o loro regioni che hanno presentato prove e garanzie adeguate che gli animali e le merci in questione sono conformi alle prescrizioni della legislazione dell'Unione nel campo della sicurezza alimentare.

⁽¹⁾ GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione, del 4 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 18).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/626 della Commissione, del 5 marzo 2019, relativo agli elenchi di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione europea di determinati animali e merci destinati al consumo umano che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 per quanto riguarda tali elenchi (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 31).

- (5) Il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ stabilisce che gli operatori del settore alimentare che importano prodotti di origine animale da paesi terzi o loro regioni devono provvedere affinché il paese terzo di spedizione figuri in un elenco di paesi terzi dai quali sono consentite le importazioni di tali prodotti.
- (6) Oltre a rispettare la legislazione dell'Unione in materia di alimenti e sicurezza alimentare, gli animali e le merci che entrano nell'Unione provenendo da paesi terzi devono essere conformi alla legislazione dell'Unione relativa alla sanità animale. A tale scopo, il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾ stabilisce che gli Stati membri possono autorizzare l'ingresso nell'Unione di determinate partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da territori o paesi terzi solo se le merci in questione provengono da un territorio o paese terzo riportato nell'elenco per tali fini.
- (7) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione ⁽⁶⁾ istituisce gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di determinati animali e merci per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale, conformemente ai criteri di cui all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 e alle pertinenti prescrizioni in materia di sanità animale di cui al regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione ⁽⁷⁾.
- (8) Il regolamento delegato (UE) 2020/692 abroga, con effetto dal 21 aprile 2021, una serie di atti della Commissione istitutivi di elenchi di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale. Di tali elenchi, quelli relativi alle prescrizioni in materia di sicurezza alimentare dovrebbero essere istituiti con il presente regolamento, con effetto a decorrere dal 21 aprile 2021.
- (9) I paesi terzi o loro regioni da cui è consentito l'ingresso nell'Unione di partite di determinati animali e merci hanno già fornito prove e garanzie adeguate della conformità degli animali e delle merci autorizzati a entrare nell'Unione alle prescrizioni di cui all'articolo 4, lettere da a) a e), del regolamento delegato (UE) 2019/625. Non è pertanto necessario valutare nuovamente la conformità a tali prescrizioni.
- (10) L'articolo 4, lettera f), del regolamento delegato (UE) 2019/625 stabilisce che, se del caso, l'esistenza, l'applicazione e la comunicazione di un piano di sorveglianza dei residui approvato dalla Commissione costituiscono un prerequisito per l'inclusione di paesi terzi o loro regioni nell'elenco di cui all'articolo 126, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625. Con la decisione 2011/163/UE della Commissione ⁽⁸⁾ è stato istituito l'elenco dei paesi terzi il cui piano di sorveglianza dei residui è stato approvato dalla Commissione.
- (11) Alcuni paesi compaiono attualmente nell'elenco del regolamento di esecuzione (UE) 2019/626 per animali e merci, per i quali invece non figurano nell'elenco della decisione 2011/163/UE, e di conseguenza non sono autorizzati a far entrare tali animali o merci nell'Unione. Poiché non soddisfano le prescrizioni di cui all'articolo 4, lettera f), del regolamento delegato (UE) 2019/625, questi paesi non dovrebbero figurare nell'elenco del presente regolamento.
- (12) Considerate le numerose modifiche necessarie, è opportuno abrogare il regolamento di esecuzione (UE) 2019/626 e sostituirlo con il presente regolamento.
- (13) Dato che il regolamento delegato (UE) 2020/692 e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 si applicano a decorrere dal 21 aprile 2021, anche il presente regolamento dovrebbe applicarsi a partire da tale data.

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).

⁽⁶⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽⁷⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

⁽⁸⁾ Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40).

- (14) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Con il presente regolamento sono istituiti gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è consentito l'ingresso nell'Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano in conformità all'articolo 126, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- 1) «carni fresche»: le carni fresche definite all'allegato I, punto 1.10, del regolamento (CE) n. 853/2004;
- 2) «preparazioni di carni»: le preparazioni di carni definite all'allegato I, punto 1.15, del regolamento (CE) n. 853/2004;
- 3) «solipedi domestici»: gli animali delle specie *Equus caballus* e *Equus asinus* e relativi incroci;
- 4) «solipedi selvatici»: gli animali del sottogenere *Hippotigris*;
- 5) «frattaglie»: le frattaglie definite all'allegato I, punto 1.11, del regolamento (CE) n. 853/2004;
- 6) «carne»: la carne definita all'allegato I, punto 1.1, del regolamento (CE) n. 853/2004;
- 7) «carni macinate»: le carni macinate definite all'allegato I, punto 1.13, del regolamento (CE) n. 853/2004;
- 8) «pollame»: il pollame definito all'allegato I, punto 1.3, del regolamento (CE) n. 853/2004;
- 9) «leporidi selvatici»: conigli e lepri non allevati dall'uomo;
- 10) «selvaggina selvatica»: la selvaggina selvatica definita all'allegato I, punto 1.5, del regolamento (CE) n. 853/2004;
- 11) «selvaggina d'allevamento»: la selvaggina d'allevamento definita all'allegato I, punto 1.6, del regolamento (CE) n. 853/2004;
- 12) «uova»: le uova definite all'allegato I, punto 5.1, del regolamento (CE) n. 853/2004;
- 13) «ovoprodotti»: gli ovoprodotti definiti all'allegato I, punto 7.3, del regolamento (CE) n. 853/2004;
- 14) «prodotti a base di carne»: i prodotti a base di carne definiti all'allegato I, punto 7.1, del regolamento (CE) n. 853/2004;
- 15) «stomaci, vesciche e intestini trattati»: gli stomaci, le vesciche e gli intestini trattati definiti all'allegato I, punto 7.9, del regolamento (CE) n. 853/2004;
- 16) «budelli»: i budelli definiti all'articolo 2, secondo comma, punto 45, del regolamento delegato (UE) 2020/692;
- 17) «grasso animale fuso»: il grasso animale fuso definito all'allegato I, punto 7.5, del regolamento (CE) n. 853/2004;
- 18) «ciccioi»: i ciccioi definiti all'allegato I, punto 7.6, del regolamento (CE) n. 853/2004;
- 19) «molluschi bivalvi»: i molluschi bivalvi definiti all'allegato I, punto 2.1, del regolamento (CE) n. 853/2004;
- 20) «prodotti della pesca»: i prodotti della pesca definiti all'allegato I, punto 3.1, del regolamento (CE) n. 853/2004;
- 21) «latte crudo»: il latte crudo definito all'allegato I, punto 4.1, del regolamento (CE) n. 853/2004;

- 22) «prodotti lattiero-caseari»: i prodotti lattiero-caseari definiti all'allegato I, punto 7.2, del regolamento (CE) n. 853/2004;
- 23) «colostro»: il colostro definito all'allegato III, sezione IX, punto 1, del regolamento (CE) n. 853/2004;
- 24) «prodotti ottenuti dal colostro»: i prodotti ottenuti dal colostro definiti all'allegato III, sezione IX, punto 2, del regolamento (CE) n. 853/2004;
- 25) «cosce di rana»: le cosce di rana definite all'allegato I, punto 6.1, del regolamento (CE) n. 853/2004 e tutte le altre cosce di rana del genere *Pelophylax* della famiglia delle *Ranidae* e dei generi *Limnonectes*, *Fejervarya* e *Hoplobatrachus* della famiglia delle *Dicroglossidae*;
- 26) «lumache»: le lumache definite all'allegato I, punto 6.2, del regolamento (CE) n. 853/2004 e tutte le altre lumache della famiglia delle *Helicidae*, delle *Hygromiidae* o delle *Sphincterochilidae*;
- 27) «gelatina»: la gelatina definita all'allegato I, punto 7.7, del regolamento (CE) n. 853/2004;
- 28) «collagene»: il collagene definito all'allegato I, punto 7.8, del regolamento (CE) n. 853/2004;
- 29) «miele»: il miele definito all'allegato II, parte IX, punto 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁹⁾;
- 30) «prodotti apicoli»: i prodotti apicoli definiti all'allegato II, parte IX, punto 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013;
- 31) «carni di rettili»: le carni di rettili definite all'articolo 2, punto 16, del regolamento delegato (UE) 2019/625;
- 32) «insetti»: gli insetti definiti all'articolo 2, punto 17, del regolamento delegato (UE) 2019/625;
- 33) «pulcini di un giorno»: i pulcini di un giorno definiti all'articolo 2, punto 19, del regolamento delegato (UE) 2020/692;
- 34) «uova da cova»: le uova da cova definite all'articolo 4, punto 44, del regolamento (UE) 2016/429;
- 35) «pollame riproduttore»: il pollame riproduttore definito all'articolo 2, punto 17, del regolamento delegato (UE) 2020/692;
- 36) «pollame da reddito»: il pollame da reddito definito all'articolo 2, punto 18, del regolamento delegato (UE) 2020/692;
- 37) «animali destinati alla macellazione»: gli animali destinati alla macellazione definiti all'articolo 2, punto 13, del regolamento delegato (UE) 2020/692.

Articolo 3

Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di carni fresche e preparazioni di carni di ungulati diversi dai solipedi

Le partite di carni fresche e preparazioni di carni di ungulati diversi dai solipedi destinate al consumo umano sono autorizzate all'ingresso nell'Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione conformemente all'allegato XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e se figurano nell'elenco di cui alla decisione 2011/163/UE.

⁽⁹⁾ Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

*Articolo 4***Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di carni fresche, escluse le carni macinate, e di preparazioni di carni di solipedi domestici**

Le partite di carni fresche, escluse le carni macinate, e di preparazioni di carni di solipedi domestici destinate al consumo umano sono autorizzate all'ingresso nell'Unione solo se provengono da paesi terzi che figurano nell'elenco di cui all'allegato I.

*Articolo 5***Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di carni fresche, escluse le frattaglie e le carni macinate, e di preparazioni di carni di solipedi selvatici**

Le partite di carni fresche, escluse le frattaglie e le carni macinate, e di preparazioni di carni di solipedi selvatici destinate al consumo umano sono autorizzate all'ingresso nell'Unione solo se provengono da paesi terzi che figurano nell'elenco di cui all'allegato II.

*Articolo 6***Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di carni fresche di pollame, ratiti e selvaggina di penna e di preparazioni di carni di pollame**

Le partite di carni fresche di pollame, ratiti e selvaggina di penna e di preparazioni di carni di pollame destinate al consumo umano sono autorizzate all'ingresso nell'Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione conformemente all'allegato XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e se figurano nell'elenco di cui alla decisione 2011/163/UE.

Le partite di carni fresche di selvaggina di penna non spennata né eviscerata destinate al consumo umano provenienti dai paesi terzi che figurano nell'elenco di cui all'allegato III sono autorizzate all'ingresso nell'Unione solo se trasportate per via aerea.

*Articolo 7***Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di uova e ovoprodotti**

Le partite di uova e ovoprodotti destinati al consumo umano sono autorizzate all'ingresso nell'Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione conformemente all'allegato XIX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e se figurano nell'elenco di cui alla decisione 2011/163/UE per le uova.

Le partite di uova destinate all'immissione sul mercato come uova di categoria A conformemente all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 589/2008 della Commissione ⁽¹⁰⁾ sono autorizzate all'ingresso nell'Unione solo se provengono da paesi terzi che figurano nell'elenco di cui all'allegato IV al fine del soddisfacimento delle prescrizioni relative al controllo della salmonella in conformità all'articolo 10, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹¹⁾.

⁽¹⁰⁾ Regolamento (CE) n. 589/2008 della Commissione, del 23 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione applicabili alle uova (GU L 163 del 24.6.2008, pag. 6).

⁽¹¹⁾ Regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1).

*Articolo 8***Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di carni fresche di conigli d'allevamento e di carni fresche di leporidi selvatici non contenenti frattaglie, ad eccezione dei leporidi selvatici non scuoiati né eviscerati**

Le partite di carni fresche di conigli d'allevamento e di carni fresche di leporidi selvatici non contenenti frattaglie, ad eccezione dei leporidi selvatici non scuoiati né eviscerati, destinate al consumo umano sono autorizzate all'ingresso nell'Unione solo se provengono da paesi terzi che figurano nell'elenco di cui all'allegato V.

*Articolo 9***Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di carni fresche di mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi, non contenenti frattaglie**

Le partite di carni fresche di mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi, non contenenti frattaglie, destinate al consumo umano sono autorizzate all'ingresso nell'Unione solo se provengono da paesi terzi che figurano nell'elenco di cui all'allegato VI.

*Articolo 10***Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di prodotti a base di carne, compresi i grassi fusi di origine animale, i ciccioli, gli estratti di carne e gli stomaci, le vesciche e gli intestini trattati, ed esclusi i budelli**

Le partite di prodotti a base di carne, compresi i grassi fusi di origine animale, i ciccioli, gli estratti di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati, ed esclusi i budelli, di leporidi, solipedi e mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi, destinati al consumo umano, sono autorizzate all'ingresso nell'Unione solo se provengono da paesi terzi che figurano nell'elenco di cui all'allegato VII.

Le partite di prodotti a base di carne, compresi i grassi fusi di origine animale, i ciccioli, gli estratti di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati, ed esclusi i budelli, di altre specie rispetto a quelli di cui al primo comma, destinati al consumo umano, sono autorizzate all'ingresso nell'Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione conformemente all'allegato XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e se figurano nell'elenco di cui alla decisione 2011/163/UE.

*Articolo 11***Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di budelli**

Le partite di budelli destinati al consumo umano sono autorizzate all'ingresso nell'Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione conformemente all'allegato XVI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e se figurano nell'elenco di cui alla decisione 2011/163/UE per i budelli.

*Articolo 12***Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi, refrigerati, congelati o trasformati**

Le partite di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi, refrigerati, congelati o trasformati destinati al consumo umano sono autorizzate all'ingresso nell'Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni che figurano nell'elenco di cui all'allegato VIII. L'ingresso nell'Unione di muscoli adduttori di pettinidi non d'acquacoltura, completamente separati dai visceri e dalle gonadi, destinati al consumo umano, è comunque consentito anche in caso di provenienza da paesi terzi che non figurano in tale elenco.

*Articolo 13***Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di determinati prodotti della pesca**

Le partite di prodotti della pesca destinati al consumo umano sono autorizzate all'ingresso nell'Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni che figurano nell'elenco di cui all'allegato IX. Ciò non vale per le partite di animali e merci disciplinate dall'articolo 12.

*Articolo 14***Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di latte crudo, colostro, prodotti ottenuti dal colostro e prodotti lattiero-caseari di solipedi**

Le partite di latte crudo, colostro, prodotti ottenuti dal colostro e prodotti lattiero-caseari di solipedi, destinati al consumo umano, sono autorizzate all'ingresso nell'Unione solo se provengono da paesi terzi che figurano nell'elenco di cui all'allegato X.

*Articolo 15***Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di latte crudo, colostro, prodotti ottenuti dal colostro e prodotti lattiero-caseari che non devono essere sottoposti a trattamento specifico di riduzione dei rischi in relazione all'fta epizootica**

Le partite di latte crudo, colostro, prodotti ottenuti dal colostro e prodotti lattiero-caseari destinati al consumo umano che non devono essere sottoposti a trattamento specifico di riduzione dei rischi in relazione all'fta epizootica sono autorizzate all'ingresso nell'Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione conformemente all'allegato XVII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e se figurano nell'elenco di cui alla decisione 2011/163/UE per il latte.

*Articolo 16***Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di prodotti lattiero-caseari che devono essere sottoposti a trattamento specifico di riduzione dei rischi in relazione all'fta epizootica**

Le partite di prodotti lattiero-caseari destinati al consumo umano che devono essere sottoposti a trattamento specifico di riduzione dei rischi in relazione all'fta epizootica sono autorizzate all'ingresso nell'Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione conformemente all'allegato XVIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e se figurano nell'elenco di cui alla decisione 2011/163/UE per il latte.

*Articolo 17***Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di cosce di rana e lumache**

Le partite di cosce di rana e di lumache destinate al consumo umano sono autorizzate all'ingresso nell'Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni che figurano nell'elenco di cui all'allegato XI.

*Articolo 18***Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di gelatina e collagene**

1. Le partite di gelatina e collagene ottenuti da bovini, ovini, caprini, suini e solipedi e destinati al consumo umano sono autorizzate all'ingresso nell'Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni che figurano nell'elenco di cui all'allegato XII.
2. Le partite di gelatina e collagene ottenuti da pollame e destinati al consumo umano sono autorizzate all'ingresso nell'Unione solo se provengono da paesi terzi che figurano nell'elenco di cui all'allegato XIII.

3. Le partite di gelatina e collagene ottenuti da prodotti della pesca e destinati al consumo umano sono autorizzate all'ingresso nell'Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni che figurano nell'elenco di cui all'allegato IX.
4. Le partite di gelatina e collagene ottenuti da leporidi e destinati al consumo umano sono autorizzate all'ingresso nell'Unione solo se provengono da paesi terzi che figurano nell'elenco di cui all'allegato V.
5. Le partite di gelatina e collagene ottenuti da mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi e destinati al consumo umano sono autorizzate all'ingresso nell'Unione solo se provengono da paesi terzi che figurano nell'elenco di cui all'allegato VI.

Articolo 19

Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di materie prime per la produzione di gelatina e collagene

1. Le partite di materie prime per la produzione di gelatina e collagene ottenuti da bovini, ovini, caprini e suini e destinati al consumo umano sono autorizzate all'ingresso nell'Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di carni fresche di tali ungulati specifici conformemente all'allegato XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
2. Le partite di materie prime per la produzione di gelatina e collagene ottenuti da solipedi e destinati al consumo umano sono autorizzate all'ingresso nell'Unione solo se provengono da paesi terzi che figurano nell'elenco di cui all'allegato I per i solipedi domestici o all'allegato II per i solipedi selvatici.
3. Le partite di materie prime per la produzione di gelatina e collagene ottenuti da pollame e destinati al consumo umano sono autorizzate all'ingresso nell'Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di carni fresche della rispettiva specie conformemente all'allegato XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
4. Le partite di materie prime per la produzione di gelatina e collagene ottenuti da prodotti della pesca e destinati al consumo umano sono autorizzate all'ingresso nell'Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni che figurano nell'elenco di cui all'allegato IX.
5. Le partite di materie prime per la produzione di gelatina e collagene ottenuti da leporidi e destinati al consumo umano sono autorizzate all'ingresso nell'Unione solo se provengono da paesi terzi che figurano nell'elenco di cui all'allegato V.
6. Le partite di materie prime per la produzione di gelatina e collagene ottenuti da mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi e destinati al consumo umano sono autorizzate all'ingresso nell'Unione solo se provengono da paesi terzi che figurano nell'elenco di cui all'allegato VI.

Articolo 20

Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di materie prime trattate per la produzione di gelatina e collagene

1. Le partite di materie prime trattate per la produzione di gelatina e collagene ottenuti da bovini, ovini, caprini, suini e solipedi e destinati al consumo umano sono autorizzate all'ingresso nell'Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni che figurano nell'elenco di cui all'allegato XII.
2. Le partite di materie prime trattate per la produzione di gelatina e collagene ottenuti da pollame e destinati al consumo umano sono autorizzate all'ingresso nell'Unione solo se provengono da paesi terzi che figurano nell'elenco di cui all'allegato XIII.

3. Le partite di materie prime trattate per la produzione di gelatina e collagene ottenuti da prodotti della pesca e destinati al consumo umano sono autorizzate all'ingresso nell'Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni che figurano nell'elenco di cui all'allegato IX.

4. Le partite di materie prime trattate per la produzione di gelatina e collagene ottenuti da leporidi e destinati al consumo umano sono autorizzate all'ingresso nell'Unione solo se provengono da paesi terzi che figurano nell'elenco di cui all'allegato V.

5. Le partite di materie prime trattate per la produzione di gelatina e collagene ottenuti da mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi e destinati al consumo umano sono autorizzate all'ingresso nell'Unione solo se provengono da paesi terzi che figurano nell'elenco di cui all'allegato VI.

6. Le partite di materie prime trattate per la produzione di gelatina e collagene di cui all'allegato III, sezione XIV, capitolo I, punto 4, lettera b), punto iii), del regolamento (CE) n. 853/2004 sono autorizzate all'ingresso nell'Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di materie prime trattate ottenute da tali prodotti conformemente all'articolo 19 del presente regolamento.

Articolo 21

Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di miele e altri prodotti apicoli

Le partite di miele e altri prodotti apicoli destinati al consumo umano sono autorizzate all'ingresso nell'Unione solo se provengono da paesi terzi che figurano nell'elenco di cui alla decisione 2011/163/UE per il miele.

Articolo 22

Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di determinati prodotti altamente raffinati

Le partite di solfato di condroitina, acido ialuronico, altri prodotti di cartilagine idrolizzata, chitosano, glucosamina, caglio, colla di pesce e amminoacidi altamente raffinati destinati al consumo umano sono autorizzate all'ingresso nell'Unione solo se provengono dai seguenti paesi terzi o loro regioni:

- a) nel caso dei prodotti altamente raffinati ottenuti da ungulati, i paesi terzi o loro regioni che figurano nell'elenco di cui all'allegato XII;
- b) nel caso dei prodotti altamente raffinati ottenuti da prodotti della pesca, i paesi terzi o loro regioni che figurano nell'elenco di cui all'allegato IX;
- c) nel caso dei prodotti altamente raffinati ottenuti da pollame, i paesi terzi che figurano nell'elenco di cui all'allegato XIII.

Articolo 23

Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di carni di rettili

Le partite di carni di rettili destinate al consumo umano sono autorizzate all'ingresso nell'Unione solo se provengono da paesi terzi che figurano nell'elenco di cui all'allegato XIV.

*Articolo 24***Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di insetti**

Le partite di insetti destinati al consumo umano sono autorizzate all'ingresso nell'Unione solo se tali alimenti sono originari di un paese terzo che figura nell'elenco di cui all'allegato XV e se sono spediti da tale paese.

*Articolo 25***Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di altri prodotti di origine animale**

Le partite di prodotti di origine animale diversi da quelli di cui agli articoli da 3 a 24 destinati al consumo umano sono autorizzate all'ingresso nell'Unione solo se provengono dai seguenti paesi terzi o loro regioni:

- a) nel caso dei prodotti ottenuti da ungulati domestici diversi dai solipedi domestici, i paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di carni fresche di ungulati domestici in conformità all'allegato XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e che figurano nell'elenco di cui alla decisione 2011/163/UE, qualora applicabile;
- b) nel caso dei prodotti ottenuti da solipedi domestici, i paesi terzi che figurano nell'elenco di cui all'allegato I;
- c) nel caso dei prodotti ottenuti da pollame, i paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di carni fresche di pollame in conformità all'allegato XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e che figurano nell'elenco di cui alla decisione 2011/163/UE, qualora applicabile;
- d) nel caso dei prodotti ottenuti da prodotti della pesca, i paesi terzi o loro regioni che figurano nell'elenco di cui all'allegato IX;
- e) nel caso dei prodotti ottenuti da leporidi, i paesi terzi che figurano nell'elenco di cui all'allegato V;
- f) nel caso dei prodotti ottenuti da mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi, i paesi terzi che figurano nell'elenco di cui all'allegato VI;
- g) nel caso dei prodotti ottenuti da più di una specie, i paesi terzi o loro regioni che figurano nell'elenco per ogni specie di derivazione dei prodotti, in conformità alle lettere da a) a e).

*Articolo 26***Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame vivo e di uova da cova della specie *Gallus gallus*, di tacchini vivi e di uova da cova di tacchino**

Fatti salvi gli elenchi redatti in relazione alle prescrizioni in materia di sanità animale di cui all'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, le partite di pollame vivo e di uova da cova della specie *Gallus gallus*, di tacchini vivi e di uova da cova di tacchino sono autorizzate all'ingresso nell'Unione solo se provengono da paesi terzi che figurano nell'elenco di cui all'allegato XVI.

Le prescrizioni riguardanti gli elenchi di cui al primo comma del presente articolo non si applicano alle partite singole composte da meno di 20 unità di pollame vivo diverso dai ratiti, relative uova da cova e relativi pulcini di un giorno, qualora tali partite siano destinate alla produzione primaria di pollame vivo per uso domestico privato o alla fornitura diretta, da parte del produttore, di piccole quantità di prodotti primari, di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2160/2003.

*Articolo 27***Abrogazione**

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/626 è abrogato.

I riferimenti al regolamento di esecuzione abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato XVII.

*Articolo 28***Entrata in vigore e applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 21 aprile 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO I

Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di carni fresche, escluse le carni macinate, e di preparazioni di carni di solipedi domestici, di cui all'articolo 4, all'articolo 19, paragrafo 2, e all'articolo 25, lettera b)

CODICE ISO	PAESE TERZO	OSSERVAZIONI
AR	Argentina	
AU	Australia	
BR	Brasile	
CA	Canada	
CH	Svizzera ⁽¹⁾	
NZ	Nuova Zelanda	
UY	Uruguay	

⁽¹⁾ Conformemente all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli del 21 giugno 1999 (GUL 114 del 30.4.2002, pag. 132).

ALLEGATO II

Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di carni fresche, escluse le frattaglie e le carni macinate, e di preparazioni di carni di solipedi selvatici, di cui all'articolo 5 e all'articolo 19, paragrafo 2

CODICE ISO	PAESE TERZO	OSSERVAZIONI
ZA	Sud Africa	Solo selvaggina selvatica

ALLEGATO III

Elenco dei paesi terzi da cui l'ingresso nell'Unione di selvaggina di penna non spennata né eviscerata destinata al consumo umano è autorizzato esclusivamente in caso di trasporto per via aerea, di cui all'articolo 6, secondo comma

CODICE ISO	PAESE TERZO	OSSERVAZIONI
AR	Argentina	
BR	Brasile	
CA	Canada	
CL	Cile	
IL	Israele ⁽¹⁾	
NZ	Nuova Zelanda	
TH	Thailandia	
TN	Tunisia	
US	Stati Uniti	

⁽¹⁾ Nel seguito inteso come lo Stato d'Israele, ad esclusione dei territori amministrati da Israele dal giugno 1967, ossia le alture del Golan, la striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania.

ALLEGATO IV

Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di uova destinate all'immissione sul mercato come uova di categoria A, di cui all'articolo 7, secondo comma

CODICE ISO	PAESE TERZO	OSSERVAZIONI
CH	Svizzera ⁽¹⁾	
JP	Giappone	
MK	Macedonia del Nord	
UA	Ucraina	

⁽¹⁾ Conformemente all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli del 21 giugno 1999 (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132).

ALLEGATO V

Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di carni fresche di conigli d'allevamento e di carni fresche di leporidi selvatici non contenenti frattaglie, ad eccezione dei leporidi selvatici non scuoiati né eviscerati, di cui all'articolo 8, all'articolo 18, paragrafo 4, all'articolo 19, paragrafo 5, all'articolo 20, paragrafo 4, e all'articolo 25, lettera e)

CODICE ISO	PAESE TERZO	OSSERVAZIONI
AR	Argentina	
AU	Australia	Solo leporidi selvatici
CA	Canada	
CH	Svizzera ⁽¹⁾	
CL	Cile	Solo leporidi selvatici
CN	Cina	Solo conigli d'allevamento
MK	Macedonia del Nord	Solo leporidi selvatici
NZ	Nuova Zelanda	Solo leporidi selvatici
RS	Serbia	Solo leporidi selvatici
SG	Singapore ⁽²⁾	Solo leporidi selvatici
TN	Tunisia	Solo leporidi selvatici
UA	Ucraina	Solo conigli d'allevamento
US	Stati Uniti	
UY	Uruguay	Solo leporidi selvatici
ZA	Sud Africa	Solo leporidi selvatici

⁽¹⁾ Conformemente all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli del 21 giugno 1999 (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132).

⁽²⁾ Solo per le partite di carni fresche originarie della Nuova Zelanda e destinate all'Unione scaricate, con o senza magazzinaggio, a Singapore e ricaricate in uno stabilimento autorizzato durante il transito per Singapore.

ALLEGATO VI

Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di carni fresche di mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi, non contenenti frattaglie, di cui all'articolo 9, all'articolo 18, paragrafo 5, all'articolo 19, paragrafo 6, all'articolo 20, paragrafo 5, e all'articolo 25, lettera f)

CODICE ISO	PAESE TERZO	OSSERVAZIONI
AU	Australia	
CA	Canada	
GL	Groenlandia	Solo selvaggina d'allevamento
NZ	Nuova Zelanda	

ALLEGATO VII

Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di prodotti a base di carne, compresi i grassi fusi di origine animale, i ciccioli, gli estratti di carne e gli stomaci, le vesciche e gli intestini trattati, ed esclusi i budelli, di leporidi, solipedi e mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi, di cui all'articolo 10, primo comma

CODICE ISO	PAESE TERZO	SOLIPEDI DOMESTICI	CONIGLI D'ALLEVAMENTO	SOLIPEDI SELVATICI	LEPORIDI SELVATICI (CONIGLI E LEPRI)	MAMMIFERI TERRESTRI SELVATICI (DIVERSI DAGLI UNGULATI E DAI LEPORIDI)
AR	Argentina	A	A	NA	A	NA
AU	Australia	A	NA	NA	A	A
BR	Brasile	A	NA	NA	NA	NA
CA	Canada	A	A	NA	A	A
CH	Svizzera ⁽¹⁾					
CL	Cile	NA	NA	NA	A	NA
CN	Cina	NA	A	NA	NA	NA
GL	Groenlandia	NA	NA	NA	NA	A (solo selvaggina d'allevamento)
MK	Macedonia del Nord	NA	NA	NA	A	NA
NZ	Nuova Zelanda	A	NA	NA	A	A
RS	Serbia	NA	NA	NA	A	NA
TN	Tunisia	NA	NA	NA	A	NA
UA	Ucraina	NA	A	NA	NA	NA
US	Stati Uniti	NA	A	NA	A	NA
UY	Uruguay	A	NA	NA	A	NA
ZA	Sud Africa	NA	NA	A (solo selvaggina selvatica)	A	NA

(¹) Conformemente all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli del 21 giugno 1999 (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132).

Interpretazione dei codici utilizzati nella tabella

A (= trattamento generico)	Ingresso autorizzato. Non è necessario un trattamento specifico. Ciononostante, la carne di tali prodotti a base di carne deve essere stata sottoposta a un trattamento tale che la sua superficie di taglio non abbia più le caratteristiche della carne fresca. La carne fresca utilizzata deve inoltre essere conforme alle norme di polizia sanitaria applicabili agli ingressi di carni fresche nell'Unione.
NA	Ingresso non autorizzato.

ALLEGATO VIII

Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi, refrigerati, congelati o trasformati, di cui all'articolo 12

CODICE ISO	PAESE TERZO O SUE REGIONI	OSSERVAZIONI
AU	Australia	
CA	Canada	
CH	Svizzera ⁽¹⁾	
CL	Cile	
GL	Groenlandia	Solo catture allo stato selvatico
JM	Giamaica	Solo gasteropodi marini provenienti da catture allo stato selvatico
JP	Giappone	Solo molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini congelati o trasformati
KR	Corea del Sud	Solo molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini congelati o trasformati
MA	Marocco	I molluschi bivalvi trasformati appartenenti alla specie <i>Acanthocardia tuberculatum</i> devono essere accompagnati: a) da un attestato sanitario supplementare conforme al modello MOL-AT di cui all'allegato III, capitolo 32, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione ⁽²⁾ ; b) dai risultati analitici dell'esame che dimostra che i molluschi non contengono un tenore di tossina PSP (<i>paralytic shellfish poison</i>) individuabile con il metodo del saggio biologico.
NZ	Nuova Zelanda	
PE	Perù	Solo <i>Pectinidae</i> (pettinidi) eviscerati di acquacoltura
TH	Thailandia	Solo molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini congelati o trasformati
TN	Tunisia	
TR	Turchia	
US	Stati Uniti	Stato di Washington e Massachusetts
UY	Uruguay	
VN	Vietnam	Solo molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini congelati o trasformati

⁽¹⁾ Conformemente all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli del 21 giugno 1999 (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132).

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati ufficiali e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione e i movimenti all'interno dell'Unione di partite di determinate categorie di animali e merci nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 599/2004, i regolamenti di esecuzione (UE) n. 636/2014 e (UE) 2019/628, la direttiva 98/68/CE e le decisioni 2000/572/CE, 2003/779/CE e 2007/240/CE (GU L 442 del 30.12.2020, pag. 1).

ALLEGATO IX

Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di determinati prodotti della pesca, di cui all'articolo 13, all'articolo 18, paragrafo 3, all'articolo 19, paragrafo 4, all'articolo 20, paragrafo 3, all'articolo 22, lettera b), e all'articolo 25, lettera d)

CODICE ISO	PAESE TERZO O SUE REGIONI	OSSERVAZIONI
AE	Emirati arabi uniti	Acquacoltura: solo materie prime provenienti da Stati membri o paesi terzi da cui il loro ingresso nell'Unione è autorizzato
AG	Antigua e Barbuda	Solo astici vivi provenienti da catture allo stato selvatico
AL	Albania	Acquacoltura: solo pesci
AM	Armenia	Solo gamberi selvatici vivi, gamberi di fiume non d'allevamento sottoposti a trattamento termico e gamberi di fiume non d'allevamento congelati
AO	Angola	Solo catture allo stato selvatico
AR	Argentina	
AU	Australia	
AZ	Azerbaijan	Solo caviale proveniente da catture allo stato selvatico
BA	Bosnia-Erzegovina	Acquacoltura: solo pesci
BD	Bangladesh	
BJ	Benin	Solo catture allo stato selvatico
BN	Brunei	Solo prodotti di acquacoltura
BQ	Bonaire, Sint Eustatius, Saba	Solo catture allo stato selvatico
BR	Brasile	
BS	Bahamas	Solo catture allo stato selvatico
BY	Bielorussia	Solo catture allo stato selvatico
BZ	Belize	Solo catture allo stato selvatico
CA	Canada	
CG	Congo	Solo prodotti provenienti da catture allo stato selvatico, catturati, congelati e condizionati nel loro imballaggio finale in mare
CH	Svizzera ⁽¹⁾	
CI	Costa d'Avorio	Solo catture allo stato selvatico
CL	Cile	
CN	Cina	
CO	Colombia	
CR	Costa Rica	
CU	Cuba	
CV	Capo Verde	Solo catture allo stato selvatico
CW	Curaçao	Solo catture allo stato selvatico
DZ	Algeria	Solo catture allo stato selvatico

EC	Ecuador	
EG	Egitto	Solo catture allo stato selvatico
ER	Eritrea	Solo catture allo stato selvatico
FJ	Figi	Solo catture allo stato selvatico
FK	Isole Falkland	
GA	Gabon	Solo catture allo stato selvatico
GD	Grenada	Solo catture allo stato selvatico
GE	Georgia	Solo catture allo stato selvatico
GH	Ghana	Solo catture allo stato selvatico
GL	Groenlandia	Solo catture allo stato selvatico
GM	Gambia	Solo catture allo stato selvatico
GN	Guinea	Solo catture allo stato selvatico. Solo pesci che non sono stati sottoposti ad alcuna operazione di preparazione o di trasformazione diversa dalla decapitazione, dall'eviscerazione, dalla refrigerazione o dal congelamento
GT	Guatemala	
GY	Guyana	Solo catture allo stato selvatico
HK	Hong Kong	Solo catture allo stato selvatico
HN	Honduras	
ID	Indonesia	
IL	Israele (?)	
IN	India	
IR	Iran	Acquacoltura: solo crostacei
JM	Giamaica	Solo catture allo stato selvatico
JP	Giappone	
KE	Kenya	
KI	Kiribati	Solo catture allo stato selvatico
KR	Corea del Sud	
KZ	Kazakhstan	Solo catture allo stato selvatico
LK	Sri Lanka	
MA	Marocco	
MD	Moldova	Solo caviale
ME	Montenegro	
MG	Madagascar	
MK	Macedonia del Nord	
MM	Myanmar/Birmania	
MR	Mauritania	Solo catture allo stato selvatico
MU	Maurizio	
MV	Maldive	Solo catture allo stato selvatico
MX	Messico	
MY	Malaysia	

MZ	Mozambico	
NA	Namibia	Solo catture allo stato selvatico
NC	Nuova Caledonia	Acquacoltura: solo crostacei
NG	Nigeria	Solo catture allo stato selvatico
NI	Nicaragua	
NZ	Nuova Zelanda	
OM	Oman	Solo catture allo stato selvatico
PA	Panama	
PE	Perù	
PF	Polinesia francese	Solo catture allo stato selvatico
PG	Papua Nuova Guinea	Solo catture allo stato selvatico
PH	Filippine	
PM	Saint Pierre e Miquelon	Solo catture allo stato selvatico
PK	Pakistan	Solo catture allo stato selvatico
RS	Serbia	
RU	Russia	Solo catture allo stato selvatico
SA	Arabia Saudita	
SB	Isole Salomone	Solo catture allo stato selvatico
SC	Seychelles	Solo catture allo stato selvatico
SG	Singapore	
SH	Sant'Elena (Escluse le isole di Tristan da Cunha e Ascensione)	Solo catture allo stato selvatico
	Tristan da Cunha (Escluse le isole di Sant'Elena e Ascensione)	Solo astici (freschi o congelati) provenienti da catture allo stato selvatico
SN	Senegal	Solo catture allo stato selvatico
SR	Suriname	Solo catture allo stato selvatico
SV	El Salvador	Solo catture allo stato selvatico
SX	Sint Maarten	Solo catture allo stato selvatico
TH	Thailandia	
TN	Tunisia	Acquacoltura: solo pesci
TR	Turchia	
TW	Taiwan	
TZ	Tanzania	
UA	Ucraina	
UG	Uganda	
US	Stati Uniti	
UY	Uruguay	

VE	Venezuela	
VN	Vietnam	
YE	Yemen	Solo catture allo stato selvatico
ZA	Sud Africa	Solo catture allo stato selvatico
ZW	Zimbabwe	Solo catture allo stato selvatico

(¹) Conformemente all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli del 21 giugno 1999 (GUL 114 del 30.4.2002, pag. 132).

(²) Nel seguito inteso come lo Stato d'Israele, ad esclusione dei territori amministrati da Israele dal giugno 1967, ossia le alture del Golan, la striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania.

ALLEGATO X

Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di latte crudo, colostro, prodotti ottenuti dal colostro e prodotti lattiero-caseari di solipedi, di cui all'articolo 14

CODICE ISO	PAESE TERZO	OSSERVAZIONI
AU	Australia	
BA	Bosnia-Erzegovina	
CA	Canada	
CH	Svizzera ⁽¹⁾	
JP	Giappone	
ME	Montenegro	
NZ	Nuova Zelanda	
US	Stati Uniti	

⁽¹⁾ Conformemente all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli del 21 giugno 1999 (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132).

ALLEGATO XI

Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di cosce di rana e lumache, di cui all'articolo 17

CODICE ISO	PAESE TERZO O SUE REGIONI	OSSERVAZIONI
AL	Albania	
AU	Australia	
BA	Bosnia-Erzegovina	Solo lumache
BR	Brasile	Solo cosce di rana
BY	Bielorussia	Solo lumache
CA	Canada	Solo lumache
CH	Svizzera ⁽¹⁾	
CI	Costa d'Avorio	Solo lumache
CL	Cile	Solo lumache
CN	Cina	
DZ	Algeria	Solo lumache
EG	Egitto	Solo cosce di rana
GH	Ghana	Solo lumache
ID	Indonesia	
IN	India	Solo cosce di rana
MA	Marocco	Solo lumache
MD	Moldova	Solo lumache
MK	Macedonia del Nord	Solo lumache
NG	Nigeria	Solo lumache
NZ	Nuova Zelanda	Solo lumache
PE	Perù	Solo lumache
RS	Serbia	Solo lumache
TH	Thailandia	Solo lumache
TN	Tunisia	Solo lumache
TR	Turchia	
UA	Ucraina	Solo lumache
US	Stati Uniti	Solo lumache
VN	Vietnam	
ZA	Sud Africa	Solo lumache

⁽¹⁾ Conformemente all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli del 21 giugno 1999 (GUL 114 del 30.4.2002, pag. 132).

ALLEGATO XII

Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di gelatina e collagene ottenuti da bovini, ovini, caprini, suini e solipedi, di cui all'articolo 18, paragrafo 1, all'articolo 20, paragrafo 1, e all'articolo 22, lettera a)

CODICE ISO	PAESE TERZO O SUE REGIONI	OSSERVAZIONI
AL	Albania	
AR	Argentina	
AU	Australia	
BA	Bosnia-Erzegovina	
BH	Bahrein	
BR	Brasile	
BW	Botswana	
BY	Bielorussia	
BZ	Belize	
CA	Canada	
CH	Svizzera ⁽¹⁾	
CL	Cile	
CN	Cina	
CO	Colombia	
CR	Costa Rica	
CU	Cuba	
DZ	Algeria	
ET	Etiopia	
FK	Isole Falkland	
GL	Groenlandia	
GT	Guatemala	
HK	Hong Kong	
HN	Honduras	
IL	Israele ⁽²⁾	
IN	India	
JP	Giappone	
KE	Kenya	
KR	Corea del Sud	
MA	Marocco	
ME	Montenegro	
MG	Madagascar	
MK	Macedonia del Nord	
MU	Maurizio	

MX	Messico	
MY	Malaysia	
NA	Namibia	
NC	Nuova Caledonia	
NI	Nicaragua	
NZ	Nuova Zelanda	
PA	Panama	
PK	Pakistan	
PY	Paraguay	
RS	Serbia	
RU	Russia	
SG	Singapore	
SV	El Salvador	
SZ	Eswatini	
TH	Thailandia	
TN	Tunisia	
TR	Turchia	
TW	Taiwan	
UA	Ucraina	
US	Stati Uniti	
UY	Uruguay	
ZA	Sud Africa	
ZW	Zimbabwe	

(¹) Conformemente all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli del 21 giugno 1999 (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132).

(²) Nel seguito inteso come lo Stato d'Israele, ad esclusione dei territori amministrati da Israele dal giugno 1967, ossia le alture del Golan, la striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania.

ALLEGATO XIII

Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di gelatina e collagene ottenuti da pollame, di cui all'articolo 18, paragrafo 2, all'articolo 20, paragrafo 2, e all'articolo 22, lettera c)

CODICE ISO	PAESE TERZO	OSSERVAZIONI
AL	Albania	
AR	Argentina	
AU	Australia	
BA	Bosnia-Erzegovina	
BR	Brasile	
BW	Botswana	
BY	Bielorussia	
CA	Canada	
CH	Svizzera ⁽¹⁾	
CL	Cile	
CN	Cina	
GL	Groenlandia	
HK	Hong Kong	
IL	Israele ⁽²⁾	
IN	India	
JP	Giappone	
KR	Corea del Sud	
MD	Moldova	
ME	Montenegro	
MG	Madagascar	
MY	Malaysia	
MK	Macedonia del Nord	
MX	Messico	
NA	Namibia	
NC	Nuova Caledonia	
NZ	Nuova Zelanda	
PM	Saint Pierre e Miquelon	
RS	Serbia	
RU	Russia	
SG	Singapore	
TH	Thailandia	
TN	Tunisia	
TR	Turchia	

TW	Taiwan	
UA	Ucraina	
US	Stati Uniti	
UY	Uruguay	
ZA	Sud Africa	
ZW	Zimbabwe	

(¹) Conformemente all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli del 21 giugno 1999 (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132).

(²) Nel seguito inteso come lo Stato d'Israele, ad esclusione dei territori amministrati da Israele dal giugno 1967, ossia le alture del Golan, la striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania.

ALLEGATO XIV

Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di carni di rettili, di cui all'articolo 23

CODICE ISO	PAESE TERZO	OSSERVAZIONI
CH	Svizzera	
BW	Botswana	
VN	Vietnam	
ZA	Sud Africa	
ZW	Zimbabwe	

ALLEGATO XV

Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di insetti, di cui all'articolo 24

CODICE ISO	PAESE TERZO	OSSERVAZIONI
CA	Canada	
CH	Svizzera	
KR	Corea del Sud	
TH	Thailandia	
VN	Vietnam	

ALLEGATO XVI

Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame vivo e di uova da cova della specie *Gallus gallus*, di tacchini vivi e di uova da cova di tacchino, di cui all'articolo 26, primo comma

CODICE ISO	PAESE TERZO	PRODOTTI PER I QUALI IL PAESE TERZO È PRESENTE NELL'ELENCO	
		<i>Gallus gallus</i>	Tacchino
BR	Brasile	DOC, HEP	-
CA	Canada	BPP (*), DOC (*), HEP	BPP (*), DOC, HEP
CH	Svizzera ⁽¹⁾		
IL	Israele ⁽²⁾	DOC, HEP	DOC, HEP
US	Stati Uniti	BPP (*), DOC, HEP	DOC, HEP

(*) solo per la riproduzione

BPP: pollame riproduttore o da reddito

DOC: pulcini di un giorno

HEP: uova da cova

⁽¹⁾ Conformemente all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli del 21 giugno 1999 (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132).

⁽²⁾ Nel seguito inteso come lo Stato d'Israele, ad esclusione dei territori amministrati da Israele dal giugno 1967, ossia le alture del Golan, la striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania.

ALLEGATO XVII

Tavola di concordanza di cui all'articolo 27, secondo comma

Regolamento (UE) 2019/626	Presente regolamento
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2	Articolo 2
Articolo 3	Articoli 3, 4 e 5
Articolo 4	Articoli 6 e 7
Articolo 5	Articoli 8 e 9
Articolo 6	Articolo 10
Articolo 7	Articolo 11
Articolo 8	Articolo 12
Articolo 9	Articolo 13
Articolo 10	Articoli 15 e 16
Articolo 11	Articolo 17
Articolo 12	Articolo 17
Articolo 13	Articolo 10
Articolo 14	Articolo 18
Articolo 15	Articolo 19
Articolo 16	Articolo 20
Articolo 17	Articolo 21
Articolo 18	Articolo 22
Articolo 19	Articolo 23
Articolo 20	Articolo 24
Articolo 21	Articolo 25
Articolo 22	-
Articolo 23	Articolo 27
Articolo 24	-
Articolo 25	Articolo 28
Allegato I	Allegato VIII
Allegato II	Allegato IX
Allegato III	Allegato XI
Allegato III bis	Allegato XV
Allegato IV	-